

ALLEGATO 2

FORMAT ACCORDO DI PARTENARIATO

(CARTA INTESTATA DELL'ENTE CAPOFILA)

ACCORDO DI PARTENARIATO

1. ..., con sede in ... Via ..., codice fiscale n. ..., rappresentata da ..., in qualità di ...nato/a ail..... (“Capofila”);
2. ..., con sede in ... Via ..., codice fiscale n. ..., rappresentata da ..., in qualità di ... nato/a ail..... (“Partner 1”);
3. ..., con sede in ... Via ..., codice fiscale n. ..., rappresentata da ..., in qualità di ... nato/a ail..... (“Partner 2”);
4. ..., con sede in ... Via ..., codice fiscale n. ..., rappresentata da ..., in qualità di ... nato/a ail..... (“Partner 3”);

Capofila, Partner 1, Partner 2 e Partner 3 singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”;

premessi che

- a. con decreto n.del..... Regione Lombardia ha approvato il bando “GIOVANI SMART” Terza Edizione (CUP: E81B25000280003), in attuazione della D.G.R. del 16/06/2025, n. 4548;
- b. le Parti hanno congiuntamente definito e intendono sottoporre a Regione Lombardia (“Regione”) nell’ambito del bando GIOVANI SMART (SportMusicaARTe)” Terza Edizione, l’iniziativa denominata “...” (“Progetto”) ai fini della concessione di un contributo a fondo perduto (“Contributo”), pari all’80% del costo complessivo del progetto, le cui caratteristiche, finalità e modalità operative sono descritte nella documentazione inserita (“Documentazione”) nella piattaforma informatica Bandi e Servizi di Regione Lombardia;
- c. il bando è volto al sostegno di iniziative volte ad offrire ai giovani proposte efficaci e coinvolgenti per favorire la ripresa della socialità e contrastare il disagio giovanile, soprattutto nelle fasce più colpite dall’isolamento sociale conseguente ai lockdown prolungati e alla sospensione delle attività abitualmente svolte nei centri / luoghi di aggregazione;
- d. saranno oggetto di cofinanziamento le seguenti azioni a favore dei giovani:

l’organizzazione di iniziative e attività gratuite, quali:
⇒ Luoghi di aggregazione e servizi per i giovani;
⇒ Contrasto al disagio e supporto alla fragilità;
⇒ Sostegno alla crescita e valorizzazione del talento.
- e. le Parti, con il presente (“Accordo”), intendono regolare i rapporti relativi alla realizzazione del Progetto, alla rendicontazione delle attività previste a carico di ciascuna di esse, all’erogazione del Contributo e ogni altro rapporto comunque riferibile al Progetto o al Contributo;

convengono e stipulano quanto segue;

Articolo 1 (Oggetto dell’accordo)

1. Le Premesse e la Documentazione costituiscono parte integrante dell’Accordo;
2. le Parti dichiarano di conoscere e condividere il Progetto, i suoi contenuti, le sue finalità e le modalità operative per la sua realizzazione;
3. le Parti dichiarano di conoscere e di accettare i criteri e le procedure adottati da Regione per la concessione e l’erogazione dei contributi e, in particolare, il testo del bando di cui alle Premesse.

Articolo 2 (Obblighi delle Parti)

Le parti del presente accordo si impegnano:

1. alla realizzazione del Progetto, articolato nelle azioni descritte nella Documentazione;
2. a svolgere ogni ulteriore attività funzionale alla realizzazione del Progetto che, sebbene non espressamente prevista nell'Accordo e negli Allegati, risulti dovuta secondo criteri di correttezza e buona fede;
3. ad assicurare la copertura finanziaria della quota parte di spesa non coperta da contributo per le azioni di propria competenza;
4. ad inserire in ogni atto amministrativo e di liquidazione delle risorse regionali il codice CUP: E81B25000280003.

Articolo 3 (Capofila e suoi obblighi)

Partner 1, Partner 2, Partner ... conferiscono in qualità di capofila che accetta mandato irrevocabile di rappresentanza in tutti i rapporti riferibili al Progetto, alla sua realizzazione, al contributo e alla sua erogazione, nonché per il trattamento dei dati personali relativi al Progetto. Il Capofila si impegna ed è responsabile di:

- coordinare e rappresentare il partenariato nei confronti della Regione;
- garantire l'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di servizi e forniture negli affidamenti esterni effettuati in relazione alle attività progettuali. Nel caso in cui le richiamate disposizioni normative non dovessero essere applicabili a tutti i partner di progetto, il Capofila si impegna in ogni caso a garantire il rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e imparzialità nell'assegnazione degli incarichi;
- recepire, in una logica di corresponsabilità, le azioni e gli interventi dei diversi partner pubblici e privati in una programmazione integrata e condivisa con il partenariato;
- compiere tutti gli atti necessari e conseguenti la partecipazione alla procedura di selezione, fino alla completa realizzazione di quanto previsto dal progetto;
- raccogliere la documentazione attestante la spesa sostenuta e il raggiungimento dei risultati raggiunti dal partenariato;
- coordinare il processo di attuazione del progetto, anche con riferimento al monitoraggio e alla valutazione degli stati di avanzamento;
- monitorare l'attività dei partner e, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti per la realizzazione del progetto, individuare le modifiche necessarie per la piena realizzazione delle attività previste in accordo con la rete di partner;
- gestire i rapporti economici con i partner rispetto al cofinanziamento assegnato, provvedendo a incassare le somme liquidate da Regione Lombardia e ad erogare entro 30 gg le quote in favore dei partner;
- rendicontare anche per conto dei partner, la realizzazione del progetto a Regione Lombardia, nel rispetto delle indicazioni previste dal bando e dalle Linee guida di rendicontazione;
- rispettare, in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali, la normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali delle persone fisiche i cui dati personali saranno oggetto di operazioni per la realizzazione della attività progettuali o per beneficiare delle stesse (personale dipendente e professionisti incaricati, giovani beneficiari, ecc.). Inoltre, il Capofila è tenuto a fornire apposita informativa sul trattamento dei dati personali ad ogni soggetto interessato dal trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;
- raccogliere e inviare, secondo le modalità che saranno successivamente comunicate, i dati relativi ai giovani coinvolti, agli impatti del progetto e alle iniziative svolte all'Osservatorio delle Politiche giovanili di Regione Lombardia conformemente a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 della l.r. del 31 marzo 2022, n. 4 che stabilisce *"I dati e le informazioni sulle attività svolte, raccolti nell'ambito dell'attuazione delle misure di cui alla presente legge dai soggetti pubblici e privati che beneficiano di finanziamenti regionali, costituiscono debito informativo nei confronti della Regione e sono trasmessi dai soggetti attuatori a quest'ultima nei modi e nei termini definiti dalla Giunta regionale. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dai contributi regionali di cui alla presente legge, secondo modalità definite con provvedimento della Giunta regionale"*;
- fornire informazioni relative ad attività di ricerca di Regione Lombardia o dei suoi enti delegati;

- coordinare l'organizzazione degli eventi pubblici relativi al progetto, prevedendo sempre la presenza del rappresentante istituzionale di Regione Lombardia.

Articolo 4 (Obblighi dei Partner)

I soggetti partner si impegnano e sono responsabili di:

- realizzare le attività progettuali secondo quanto previsto nell'accordo di partenariato, mettendo a fattor comune, in modo coerente e integrato, le proprie competenze e valorizzando le proprie esperienze e relazioni attive sul territorio;
- concorrere al finanziamento delle attività progettuali apportando risorse in denaro (cofinanziamento in risorse economiche) e/o altre risorse (cofinanziamento in valorizzazione) che non generino transazione finanziaria;
- sostenere direttamente le spese per le quali intendono richiedere il cofinanziamento regionale;
- supportare il monitoraggio e la valutazione dell'avanzamento del progetto e delle iniziative realizzate;
- raccogliere e inviare al capofila i dati relativi ai giovani coinvolti, agli impatti del progetto e alle iniziative svolte;
- raccogliere ed inviare al capofila i dati contabili utili alla rendicontazione delle attività progettuali;
- rispettare, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, la normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali delle persone fisiche i cui dati personali saranno oggetto di operazioni per la realizzazione della attività progettuali o per beneficiare delle stesse (personale dipendente e professionisti incaricati, giovani beneficiari, ecc.). Inoltre, i partner sono tenuti a fornire apposita informativa sul trattamento dei dati personali ad ogni soggetto interessato dal trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;
- rendersi disponibili a fornire informazioni relative ad attività di ricerca di Regione Lombardia o dei suoi enti delegati.

Articolo 5 (Impegni finanziari)

Nel dettaglio ciascuna delle Parti assumerà i seguenti impegni finanziari relativi al progetto "....." di cui all'art. 2:

- *il, in qualità di Capofila, si impegna ad attuare per le azioni di propria competenza del valore complessivo di Euro, di cui Euro, quale quota di contributo regionale, cofinanziando interamente la quota non coperta da tale contributo, pari a Euro;*
- *il, in qualità di Partner, si impegna ad attuare per le azioni di propria competenza del valore complessivo di Euro, di cui Euro, quale quota di contributo regionale, cofinanziando interamente la quota non coperta da tale contributo, pari a Euro;*
- *il, in qualità di Partner, si impegna ad attuare per le azioni di propria competenza del valore complessivo di Euro, di cui Euro, quale quota di contributo regionale, cofinanziando interamente la quota non coperta da tale contributo, pari a Euro;*
- *(aggiungere il punto elenco per ogni partner come sopra)*

Articolo 6 (Durata dell'Accordo)

L'Accordo è efficace dalla data di sottoscrizione delle Parti e sino a conclusione di tutte le attività realizzative e rendicontative del Progetto ad esso collegate.

Articolo 7 (Controversie)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di

Articolo 8 (Conclusioni)

Ogni modifica all'Accordo o ai suoi allegati è valida solo se concordata per iscritto dalle Parti.

Luogo e data ...

Firma elettronica e/o autografa (in caso di firma autografa allegare documento d'identità)

Capofila

Partner 1

Partner 2

Partner 3 ...
